

Comune di VILLA BARTOLOMEA
Provincia di VERONA

Piano di classificazione acustica

TAV. 7 - Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni di cui alla Legge Quadro n. 447/95 e L.R. 21/99, con la quale sono stati stabiliti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività che producono tali alterazioni, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.

Art. 2 – Forme di inquinamento acustico

1. Per i fini di cui al presente regolamento l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:
 - a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico interno che è prodotto all'interno di ambienti chiusi

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno.

Art. 4 – Definizioni tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal D.P.C.M. 01.03.1991 e dalla Legge Quadro n. 447/95.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione del presente regolamento e delle documentazioni elaborate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dalla stessa emanati.

Art. 5 – Misurazioni e controlli

1. Si intende qui richiamato, in conformità a quanto dispone il D.P.C.M. 01.03.1991 e integrato dal Decreto Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998, quanto segue:
 - a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
 - b) le modalità per la misurazione del rumore;
 - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti di esposizione al rumore viene effettuata dagli organi dell'unità sanitaria locale preposti a tali servizi con l'osservanza di quanto stabilito al precedente comma.

CAPO II

DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI

Art. 6 – Classificazione del territorio comunale in zone

1. Con atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio Comunale viene provveduto all'approvazione del piano di classificazione del territorio comunale nelle sei zone indicate nell'allegato A al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. L'adozione del Piano Territoriale di cui al precedente comma è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'articolo 32, 2° comma lett. b) della legge 08.06.1990 n. 142.
3. La delimitazione delle zone viene eseguita su copia della cartografia generale dello strumento urbanistico vigente, aggiornata con i nuovi insediamenti successivi alla sua approvazione.
4. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti in base alla classificazione di cui all'allegato B al presente regolamento e in conformità alla Legge Quadro n. 447/95.
5. Con il provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale saranno indicati per ciascuna zona i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, secondo l'allegato B.
6. Il piano territoriale di cui al secondo comma del presente articolo è soggetto a variazioni da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazione diverse, nell'ambito di quelle stabilite dall'allegato A.

Art. 7 – Zone non esclusivamente produttive

1. Per le zone non esclusivamente produttive di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato A, oltre ai limiti massimi in assoluto ammissibili per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il

livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):

- 5 dB (A) durante il periodo diurno;
 - 3 dB (A) durante il periodo notturno.
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

CAPO III

INSEDIAMENTI ESISTENTI ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 8 – Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle zone non esclusivamente industriali di cui alle classi dalla prima alla quinta dell'allegato A, debbono adeguarsi al livello differenziale stabilito dal precedente art. 7 entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.

Art. 9 – Imprese che hanno presentato il piano di risanamento

1. Le imprese che hanno presentato alla Provincia il piano di risanamento provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui all'allegato B ed alle norme stabilite dal precedente art. 7, nel tempo previsto dal piano che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione dello stesso alla Provincia.
2. Il Comune precisa alla Provincia, nel corso dell'istruttoria del piano, le proposte di modifica e di integrazione che ritiene necessarie in relazione agli interessi pubblici da tutelare e di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 10 – Imprese che non hanno presentato il piano di risanamento

1. Le imprese che non hanno presentato alla Provincia il piano di risanamento entro i termini previsti dalla vigente legislazione devono risultare adeguate:
 - entro il termine predetto ai limiti di accettabilità provvisori stabiliti dal successivo art. 11;
 - dall'entrata in vigore del piano territoriale di cui all'art. 6, ai limiti definitivi di cui all'allegato B ed alle norme di cui all'art. 7 del presente regolamento.

CAPO IV

PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO

Art. 11 – Redazione del piano comunale

1. Il Comune secondo le direttive previste dalla vigente legislazione regionale e statale redige il piano di risanamento finalizzato a consentire l'adeguamento degli insediamenti ai limiti di zona di cui all'allegato B.
2. Nella redazione del piano il Comune si attiene alle direttive regionali ed alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge quadro n. 447.
3. Dopo l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento la Giunta comunale adotta i provvedimenti per dar corso, con la collaborazione degli altri organi preposti, alla rilevazione degli elementi previsti dal suddetto secondo comma al fine di procedere rapidamente alla redazione del piano di risanamento.

Art. 12 – Attuazione del piano comunale

1. Il progetto del piano di risanamento acustico, una volta approvato dal Consiglio comunale, viene inviato alla Provincia per la verifica di congruità con i piani comunali dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze, la Provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.
2. Successivamente il Comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento di cui all'articolo 6 della L.R. 21/99.
3. Gli interventi vengono programmati secondo le disponibilità finanziarie assegnate dalla Stato alla Regione ai sensi della legge quadro 447/95 e destinate al finanziamento degli interventi di bonifica previsti dal piano regionale triennale di cui all'art. 6 della L.R. 21/99.

CAPO V

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 13 – Nuovi impianti industriali

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di edifici da adibire a nuovi impianti industriali deve essere corredata da idonei elaborati progettuali e da una relazione illustrativa delle caratteristiche acustiche degli edifici e degli impianti, risultanti dagli elaborati predetti, atti che costituiscono integrazione obbligatoria del progetto edilizio.
2. Nella relazione sono illustrati gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico e deve essere effettuata la previsione, riferita a livello sonoro massimo stabilito dal presente regolamento, dell'impatto acustico.
3. La presentazione del progetto e della relazione è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, ristrutturazione o modifica degli edifici e degli impianti precedentemente autorizzati.
4. La presentazione del progetto e della relazione di cui ai precedenti commi è obbligatoria anche per il rilascio di licenze od autorizzazioni all'esercizio di attività industriali previste da norme vigenti o regolamenti vigenti.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette gli atti e la documentazione di cui ai precedenti commi all'ARPAV Provinciale, la quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi. Il servizio predetto può direttamente richiedere al soggetto interessato ogni informazione e documentazione che, a completamento del progetto presentato, sia ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.
6. Il parere negativo dell'ARPAV Provinciale comporta il diniego della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività, e viene notificato dal Responsabile del servizio al richiedente entro trenta giorni dal predetto parere.

Art. 14 – Certificato di agibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici ed impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica, effettuata dall'ARPAV Provinciale, della conformità delle opere alle disposizioni della vigente legislazione statale e regionale e del presente regolamento ed al progetto e relazione di previsione dell'impatto acustico depositati con la domanda di concessione o autorizzazione edilizia.

Art. 15 – Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro varianti o modifiche, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

CAPO VI

INQUINAMENTO ACUSTICO – MISURE GENERALI

Art. 16 – Limiti di accettabilità

1. Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti , per la zona interessata, dall'allegato B

Art. 17 – Rumore prodotto dal traffico veicolare

1. Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.
2. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo.
3. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.
4. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona.
5. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma del precedente articolo 5 e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Sindaco.

Art. 18 – Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere

provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati ai sensi della legge quadro 447/95.

2. Con ordinanza emessa dal Sindaco, sentito il parere dell'ARPAV Provinciale, saranno stabiliti gli orari, eventualmente diversificati per stagioni, entro i quali potranno essere utilizzate apparecchiature rumorose nell'attività di carattere permanente svolta all'aperto e verranno stabiliti i limiti del livello sonoro equivalente ammessi, in relazione alla zona e tenuto conto di quanto dispone il precedente art. 7. L'uso di attrezzature e di macchine la cui rumorosità supera i valori massimi sopra detti può essere subordinato alla dotazione per dette attrezzature di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
3. Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Art. 19 – Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi

1. La concessione per la realizzazione di nuovi edifici ed impianti industriali di cui all'art. 13 e gli interventi dei piani di risanamento previsti dagli articoli 10 e 12 debbono prevedere le caratteristiche di macchine, attrezzature ed impianti, nonché quelle degli edifici nei quali si svolge l'attività rumorosa, siano tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque da contenerlo entro i limiti di zona stabiliti dall'allegato B.
2. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico esterno, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi dell'allegato A, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Sindaco, sentito l'organo tecnico di cui all'articolo 5 (ARPAV Provinciale) del presente regolamento. Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo continuo regolati dal precedente articolo 8.

CAPO VII

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 20 – Attività soggette

1. Le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, anche in deroga ai limiti di cui alla vigente legislazione statale e regionale e al presente regolamento.

Art. 21 – Autorizzazione / Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione è presentata al Comune con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa dei macchinari ed impianti rumorosi che si ha la necessità di utilizzare, della tipologia della sorgente sonora e del livello di emissione sonora che la stessa produce.
2. Nell'istanza devono essere precisati l'ubicazione del cantiere o della manifestazione e gli orari, diurno e notturno, per i quali viene richiesta l'autorizzazione.
3. In particolare l'attività musicale svolta all'aperto sia riprodotta che suonata dovrà cessare entro le ore 23.30. Per spettacoli viaggianti, sagre e feste di quartiere la riproduzione musicale verrà autorizzata fino alle ore 24, a condizione che la dislocazione degli altoparlanti non risulti in posizione tale da arrecare eccessivo disturbo ai residenti. Per i Luna Park l'amplificazione musicale dovrà rispettare la fascia pomeridiana di riposo dalla ore 12 alle ore 15.
4. Per i cantieri edili si prevede in particolare:
 - a) l'uso di compressori silenziati;
 - b) l'utilizzo di attrezzature che risultino le più silenziate disponibili sul mercato;
 - c) le limitazioni delle attività ed attrezzature rumorose, ancorchè conformi alle precedenti prescrizioni, entro i seguenti orari:

7,30 – 12, 00 e 14,30 – 18, 30	durante la vigenza dell'ora solare
7,30 – 12, 00 e 15,00 – 19, 00	durante la vigenza dell'ora legale
 - d) l'autorizzazione per l'uso di attrezzatura rumorosa su specifica richiesta e previa valutazione dei sistemi di riduzione del rumore adottati.

Art. 22 – Autorizzazione / Rilascio

1. L'Ufficio Tecnico comunale preposto all'istruttoria del procedimento dà avviso dell'inizio dello stesso all'interessato e richiede il parere sull'istanza all'ARPAV Provinciale che si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento della pratica. In caso d'urgenza il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. L'ARPAV Provinciale verifica presso i competenti uffici comunali, contestualmente agli accertamenti di cui al primo comma:
 - a) per i cantieri edili che per le opere che si intendono eseguire sia stata rilasciata la relativa concessione od autorizzazione edilizia, o , nel caso che si tratti di opere eseguite dal Comune, che il richiedente sia il titolare del contratto d'appalto;
 - b) per le manifestazioni che le stesse siano state autorizzate dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.
3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta e, nei casi di urgenza, entro il decimo giorno successivo al ricevimento dei pareri e delle notizie di cui ai precedenti comma.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Procedimenti ed attività in corso

1. Le richieste di concessioni edilizie, licenze ed autorizzazioni all'esercizio di attività industriali di cui all'art. 13 in corso di istruttoria all'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere integrate con la documentazione relativa alla previsione d'impatto acustico stabilita dall'articolo predetto.
2. I cantieri edili la cui attività sia iniziata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono ottemperare a quanto disposto dallo stesso.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come la cartografia in allegato, entra in vigore dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO. della delibera consiliare di approvazione, esperite le procedure previste dallo statuto comunale.
2. La Giunta comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali ed artigianali.

ALLEGATO A

ZONE TERRITORIALI – CLASSIFICAZIONE

CLASSE I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione e presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente artigianali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti artigianali/industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ALLEGATO B

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONOROEQUIVALENTE (Leq A) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Limiti massimi
[Leq in dB (A)]

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente artigianali	70	60
CLASSE VI - Aree prevalentemente industriali	70	70